



COMUNE DI ZOGNO

Provincia di Bergamo

**TARIFFA DI IGIENE
AMBIENTALE**

REGOLAMENTO

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 3 - GESTIONE E COSTO DEL SERVIZIO
- ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 5 - TRIBUTO AMBIENTALE
- ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 7 - DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE
- ART. 8 - NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI
- ART. 9 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI
- ART. 10 - AGEVOLAZIONI
- ART. 11 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE
- ART. 12 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA
- ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
- ART. 14 - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 15 - ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ
- ART. 16 - ACCERTAMENTI
- ART. 17 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
- ART. 18 - RISCOSSIONE
- ART. 19 - PENALITÀ ED INTERESSI DI MORA
- ART. 20 - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 21 - RIMBORSI
- ART. 22 - ADEGUAMENTI TARIFFARI
- ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in base a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 N. 158.

Nel regolamento sono stabilite le condizioni, le modalità e gli obblighi per l'applicazioni della Tariffa, nonché le misure delle sanzioni e penalità applicabili nei casi di inadempienza.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa è istituita per la copertura di tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati effettuato in regime di privativa nel territorio del Comune di Zogno, come disposto dal comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 e determinata in base alla Tariffa di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 158/1999 e successive variazioni e integrazioni.

ART. 3 – GESTIONE E COSTO DEL SERVIZIO

La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati effettuata in regime di privativa è estesa a tutto il territorio comunale ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni.

La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolta in regime di privativa, che sarà coperta dal gettito tariffario, ricomprende anche la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza e giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ivi compreso lo spazzamento.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento strade, raccolta e pulizia rifiuti sparsi sul territorio comunale, costi amministrativi, costi comuni diversi, costi per gli investimenti e relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio relativo fornito e all'entità dei costi di gestione.

Nei termini di legge stabiliti per l'approvazione del Bilancio di previsione del Comune, l'Organo comunale competente redige il piano finanziario e delibera la tariffa per l'anno successivo.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe per l'anno in corso.

La tariffa è applicata, sino a che non verranno messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, secondo i coefficienti introdotti dal D.P.R. 158/1999.

ART. 5 – TRIBUTO AMBIENTALE

Alla tariffa viene applicato il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, provvedendo alla riscossione ed a riversare alla Provincia di Bergamo gli importi riscossi.

ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI

La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca:

- locali
- aree scoperte ad uso privato (non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi)

a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

L'occupazione o la detenzione dei locali si presume con la semplice presenza di mobilio, attrezzature e/o impianti e/o con l'allacciamento anche ad un solo servizio di rete.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra i componenti del nucleo familiare o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

Per le locazioni di breve durata o di locali ammobiliati, obbligato al pagamento della presente tariffa, è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente, con diritto di rivalsa nei confronti dei singoli detentori.

E' fatto obbligo all'Amministratore del condominio e al gestore di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, di presentare entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree.

ART. 7 - DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, presentano al Comune, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree.

La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune o dall'eventuale società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare entro il termine di 30 giorni ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia. Per quanto riguarda invece il numero degli occupanti l'abitazione il Comune

utilizzerà i dati al 1° gennaio di ciascun anno risultanti dai registri tenuti dagli uffici demografici comunali ad eccezione nel caso di riduzione del numero di componenti il nucleo, a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dal primo giorno del semestre successivo.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze domestiche**:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
- il codice fiscale;
- il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi del soggetto dichiarante se non residente;
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- gli estremi catastali;
- sottoscrizione con firma leggibile.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze non domestiche**:

- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA dell'attività, sede principale);
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- gli estremi catastali;
- sottoscrizione con firma leggibile.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.

Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che l'occupazione o conduzione sia in essere, senza la possibilità di prova contraria, fin dalla data di stipula del contratto di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica, dalla data di qualsiasi altro atto che faccia presumere l'inizio dell'utilizzazione.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza s'intende quella risultante nei registri dell'Anagrafe demografica.

Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che l'utilizzo dei locali sia avvenuto dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente dalla data di stipula del contratto di locazione o da quelle di presentazione della denuncia di inizio attività o da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio o da qualsiasi altro documento che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.

La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo o comunicata per iscritto in qualsiasi altra forma appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

La comunicazione di cessazione deve contenere:

- le generalità del contribuente;
- la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
- l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
- cognome e nome dell'eventuale subentrante;
- data di presentazione;
- sottoscrizione.

Le denunce depositate nell'archivio comunale, presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, saranno considerate valide ai fini della tariffa, fatta eccezione per il numero di occupanti che verranno determinati come indicato all'articolo 8 del presente regolamento.

ART. 8 - NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie al numero di persone indicate nella denuncia e corrispondenti a quello risultante dai registri anagrafici.

Per utenti non residenti (stagionali e non) e per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune e non utilizzate per la residenza anagrafica ma tenute a disposizione, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:

Tabella presuntiva di deduzione del parametro numero componenti il nucleo familiare dal parametro superficie alloggio e accessori.

Superficie mq	Numero componenti il nucleo familiare
Sino a 50	2
Da 51 a 80	3
Oltre 80	4

Per le utenze domestiche intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari a 2.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ART. 9 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa, salvo quanto previsto dal comma 340 dell'art.1 della L. Finanziaria n.311/2004 (che segue), è misurata per i locali al netto dei muri

e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza dell' unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese comprendendovi gli eventuali soppalchi, mansarde, taverne, lavanderie, portici, autorimesse, cantine e soffitte di pertinenza.

Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse, con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.

Come prescritto dal comma 340 dell'art.1 della L. Finanziaria n.311/2004, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n.138.

Sono esclusi dall'applicazione della tariffa, nel rispetto del citato comma 340 dell'art.1 della L. Finanziaria n.311/2004:

1. unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete;
2. i locali predisposti per usi diversi di abitazione privata che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
3. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
4. i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti;
5. le aree che costituiscono accessori o pertinenze come da comma 3 art.49, D.Lgs.22/1997.
6. le aree a verde indipendentemente dalla loro superficie;
7. soffitte accessibili non con scale e dove non sia possibile la permanenza dell'uomo;
8. la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
9. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
10. Sono escluse le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile;
11. edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso e sale di esposizione museale. Sono invece soggetti alla tariffa i locali annessi destinati ad usi diversi da quelli del culto.
12. balconi, terrazze scoperte e simili, vani ascensori;
13. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola presenza umana;

14. i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo ed adibiti a ricovero del bestiame, legnaia e fienile.

Le circostanze di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti; l'allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas costituisce presunzione di occupazione, pertanto lo stato di non utilizzo deve essere comprovato anche con apposita autocertificazione attestante l'assenza degli allacciamenti di cui sopra.

ART. 10 - AGEVOLAZIONI

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

Nel caso dei ricoverati presso case di cura o di riposo l'esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione attestante la degenza. L'agevolazione è riconoscibile a condizione che l'unità immobiliare adibita a civile abitazione non sia allacciata ai servizi pubblici a rete;

Alle utenze non domestiche sulla tariffa, relativa alla parte variabile, si applica una riduzione pari a 50% qualora i locali e le aree scoperte siano adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo non superiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

La Giunta Comunale può determinare l'esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa facendosi carico del relativo onere a favore di uniche attività commerciali in esercizio nelle frazioni di questo Comune, di particolare interesse per la collettività quale funzione di servizio, nel rispetto della previsione normativa all'art.10 c.1 lettera a) del D.Lgs. n.114/1998.

ART. 11 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al primo giorno del mese successivo a quello in cui l'occupazione o conduzione è cessata.

La denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni così come previsto dall'art. 4. Nel caso di omessa presentazione della denuncia di cessazione dell'obbligazione tributaria cesserà dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la

cessazione solo ed esclusivamente se il contribuente dimostrerà che il corrispettivo è stato assolto dal soggetto subentrante.

ART. 12 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa se la denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni. Se la denuncia di cessazione viene data con ritardo, la tariffa è dovuta, per l'anno di competenza a cui si riferisce, sino all'ultimo giorno del mese in cui viene prodotta

Per ogni anno solare, la tariffa è corrisposta in base ai mesi di occupazione o conduzione.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA

I locali e le aree relative alle utenze **non domestiche** sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti così come riclassificate nelle tabelle **3a** e **4a** del D.P.R. 158/1999.

Attività
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche, night club

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Nella determinazione della superficie ai fini della applicazione della parte variabile della tariffa, non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le superfici delle attività di seguito elencate per le quali risulta difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando esclusivamente alla superficie della specifico locale o area su cui si producono rifiuti urbani e speciali una riduzione, limitatamente alla parte variabile della tariffa, nelle percentuali sottoindicate (con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali):

ATTIVITA	PERCENTUALI DI RIDUZIONE
Falegnamerie	30%
Officine per riparazioni, autofficine ed elettrauto, officine metalmeccaniche e di carpenteria	40%
Laboratori fotografici	20%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Ambulatori medici e dentistici	30%
Marmista	30%
Tipografie, stamperie e vetrerie	30%
Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale (tipico delle macellerie e simili)	30%
qualsiasi altra attività no prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo:	20%

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita domanda al soggetto gestore del servizio entro il 30 settembre. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo salvo nel caso siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo della tariffa.

La stessa domanda dovrà essere corredata da:

- a) planimetrie quotate indicanti l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si richiede la riduzione;
- b) documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo di ditta autorizzata dall'organo competente;
- c) documentazione commerciale (fatture, bolle, ecc,) comprovante l'avvenuto smaltimento.

Le riduzioni delle superfici per rifiuti speciali del presente articolo sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

ART. 14 DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

Per quanto concerne la parte fissa, i coefficienti da utilizzare sono quelli previsti dalla tabella **1a** dell'allegato **1** al DPR 158/99.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella **2** del D.P.R. 158/1999.

ART. 15 - ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'

L'assegnazione di una utenza ad una o più classi di attività previste dal precedente art. 13, viene effettuata con riferimento all'attività effettivamente svolta sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nell'atto di autorizzazione o di inizio attività.

Nel caso di esercizio di attività diverse e distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento alla categoria con la tariffa più elevata.

ART. 16 - ACCERTAMENTI

Il Comune o il soggetto gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il soggetto gestore può:

- a) richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate e/o detenute;
- b) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare le superfici occupate;
- c) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, agli amministratori di condominio, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del C.C.

Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati,

con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione, nel caso di mancata restituzione, senza motivazione, i dati comunicati verranno utilizzati ai fini della determinazione della tariffa.

Nel caso che il soggetto passivo riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o il soggetto gestore del servizio o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

ART. 17 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o, aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Il pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento deve essere effettuato al gestore prima dell'inizio dell'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche da richiedersi al Comune.
5. In caso di uso di fatto, la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione ed interessi .
6. Gli importi da versare relativi alla tassa di smaltimento giornaliera, vanno arrotondati a 50 centesimi di Euro.
Gli importi inferiori a 2 Euro non vanno versati.

ART. 18 - RISCOSSIONE

Il Comune o il soggetto affidatario del servizio provvede alla riscossione della tariffa , unitamente al contributo provinciale, alle sanzioni, agli interessi moratori, nel rispetto della convenzione e del disciplinare stipulati con il Comune.

La riscossione, da effettuarsi in due rate, la prima rata con scadenza non prima del 30 marzo dell'anno considerato e la seconda con scadenza non prima del 30 settembre dell'anno considerato avuto riguardo a quanto stabilito dagli artt. 7, 11 e 12 del seguente regolamento.

Ogni singolo avviso di pagamento dovrà contenere oltre alle generalità del contribuente i seguenti dati:

- a) **per le utenze domestiche** il n° di componenti la famiglia;
- b) **per le utenze non domestiche** la descrizione della relativa attività con riferimento a quanto previsto nell'art.12 del seguente regolamento;
- c) i metri quadrati addebitati;

- d) l'indicazione della tariffa applicata sia per la parte fissa che per la parte variabile;
- e) l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e del responsabile del procedimento;
- f) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- g) il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento.

Il documento per la riscossione è spedito al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale.

Le procedure di riscossione coattiva iniziano soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione del mancato pagamento.

Non si procede alla riscossione coattiva per importi della tariffa che siano pari o inferiori alle spese da sostenere per la riscossione stessa.

La riscossione coattiva della tariffa avviene, se non altrove disposto, attraverso le procedure previste per legge dal D.P.R. n.602/73 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs. n.46/1999, dal D.Lgs. n.112/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 19 - PENALITA' ED INTERESSI DI MORA

Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti penalità sulla base della potestà sanzionatoria di cui all'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000:

- mancata presentazione dei documenti a seguito invito scritto
€ 25,00 in misura fissa.

Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di variazione si procederà ad emettere apposito avviso di accertamento per il recupero degli anni arretrati.

Il termine di prescrizione per il recupero della somma evasa è di anni 5 (cinque).

In caso di tardivo, omesso o parziale pagamento, il Comune procederà al recupero di quanto dovuto attraverso l'emissione di apposito avviso di accertamento applicando la sanzione del 30% prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.471/97, oltre agli interessi nella misura pari al tasso legale.

Al presente tributo si applicano gli istituti del ravvedimento operoso, così come disciplinato dall'art.13 del D.Lgs. 472/1997.

ART. 20 - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa da applicare è ridotta del 50% della parte variabile nelle zone in cui il servizio non è svolto, sebbene istituito ed attivato (case sparse) situate ad una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti.

Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà.

Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il contribuente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa (parte variabile) rapportata al periodo di interruzione del servizio in base a domanda documentata;

ART. 21 - RIMBORSI

Nei casi di errore, duplicazione o eccedenza del pagamento rispetto alla tariffa richiesta, escluso quella conseguente alla mancata presentazione della denuncia di cessazione, il contribuente ha diritto al rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

ART. 22 - ADEGUAMENTI TARIFFARI

Annualmente il Comune, entro il termine stabilito per legge per l'approvazione del bilancio di previsione, dovrà presentare il piano finanziario dei costi da sostenere per la gestione del servizio e procedere ad adeguare in aumento o diminuzione le relative tariffe al fine di garantire la copertura al 100% dei costi del servizio.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2010.